

11. BICI AL SEGUITO

Sui treni Regionali espressamente indicati nell'Orario Ufficiale è possibile trasportare la bicicletta, anche con pedalata assistita (massimo una per viaggiatore e di lunghezza non superiore a 2 metri).

Per il trasporto delle bici può essere acquistato (salvo quanto diversamente previsto dalle singole tariffe regionali):

- un biglietto di seconda classe valido per la stessa relazione del viaggiatore;
- il supplemento bici utilizzabile per 24 ore dal momento della convalida.

Al supplemento bici è applicata la tariffa 29/b con un prezzo di €3,50.

Se la bici è trasportata all'interno dell'apposita sacca il trasporto è gratuito, come disposto al punto 9 della Parte III - Trasporto Regionale delle Condizioni Generali di Trasporto.

Il viaggiatore deve effettuare personalmente le operazioni di carico e scarico ed è responsabile della custodia della propria bici e degli eventuali danni causati alla propria ed alle altrui biciclette, al personale e al materiale delle FS Italiane e a terzi.

I gruppi di almeno 10 persone che intendono trasportare altrettante biciclette devono fare esplicita richiesta alla Direzione Regionale di Trenitalia competente, con un anticipo di almeno 7 giorni rispetto alla data di partenza. Senza l'autorizzazione della Direzione Regionale il trasporto delle biciclette per i gruppi non è ammesso.

Il personale di bordo può non consentire il trasporto di biciclette a bordo treno nel caso in cui tale trasporto possa pregiudicare il servizio ferroviario.

In caso di mancanza o irregolarità del biglietto per la bicicletta si applicano le stesse disposizioni previste per i biglietti di corsa semplice.

Il supplemento bici non è rimborsabile.

Il biglietto invece è rimborsabile con le stesse modalità previste per i biglietti di corsa semplice.

Nel caso di trasporto effettuato in appoggio ad abbonamento l'eventuale rimborso è limitato solo al biglietto per la bici.

Trenitalia non assume responsabilità per la custodia delle bici caricate nel treno e non risponde per eventuali danni che venissero rilevati alle stesse. Trenitalia, in caso di incidente a essa imputabile, corrisponde, su richiesta del viaggiatore, per la distruzione o lo smarrimento, €260,00 a bici, salva dimostrazione di un maggior danno.

Inoltre il trasporto della bicicletta, in ragione di una bicicletta per ciascun viaggiatore, è consentito su tutti i treni regionali, anche laddove non espressamente indicato nell'Orario Ufficiale, purché sia smontata e contenuta in una sacca o si tratti di una bici pieghevole opportunamente chiusa. In entrambi i casi le dimensioni non devono essere superiori a cm 80x110x40 e non devono arrecare pericolo o disagio agli altri viaggiatori.

Nel caso in cui la bicicletta arrechi grave disturbo o danno agli altri viaggiatori, il viaggiatore è assoggettato al pagamento di una penalità di €8,00 e deve, in ogni caso, provvedere a scaricarla alla prima stazione di fermata.